



Atti 17/2017 all.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA ED AD USO ESCLUSIVO E ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CRIPTA DELLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE ANNUNCIATA NELL'OSPEDALE MAGGIORE, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI, A FAR TEMPO DALLA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.

CHIARIMENTO 1 DEL 28 AGOSTO 2017

DOMANDA

All'art. 2 del Capitolato Speciale viene indicato come termine per il recesso dal contratto i 120gg mentre al successivo articolo 20 sono indicati 180gg. Quale indicazione temporale va considerata ?

RISPOSTA

Si precisa che, per mero refuso, all'art. 2 del Capitolato Speciale viene indicato come termine per il recesso dal contratto i 120gg. Si conferma che il preavviso di recedere dal contratto per entrambe le parti, è di 180 gg.

DOMANDA

L'impegno alla successiva presentazione di fidejussione deve essere presentato dal partecipante in carta libera oppure dalla banca/assicurazione che emetterà poi la fidejussione ?

RISPOSTA

Al riguardo, si rimanda a quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 "L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese".

DOMANDA

Per la presentazione dell'offerta economica si indica che va indicato il valore complessivo della concessione e va allegato il dettaglio unitario dei prezzi indicando inoltre i costi della sicurezza. Si richiede di specificare quindi se per valore complessivo della concessione si intende solo l'offerta relativa al canone posto a base d'asta o anche ad altri costi e se si quali



RISPOSTA

Si conferma che il valore complessivo della concessione è l'importo di canone per 24 mesi posto a base di gara - € 15.000,00 IVA esclusa.

DOMANDA

Viene richiesto di sottoscrivere la presa visione ed osservanza del codice etico. Tale dichiarazione va resa su carta libera o tramite l'istanza di partecipazione? E se tramite l'istanza di partecipazione la stessa va sottoscritta anche da parte dei soggetti che sono stati direttamente invitati alla gara?

RISPOSTA

La dichiarazione va resa tramite l'istanza di partecipazione, nelle modalità già specificata all'articolo 3 della lettera di invito.

DOMANDA

All'art. 19 dell'Invito si fa riferimento al fatto che in caso di recesso anticipato da parte dell'Ente quest'ultimo riconoscerà comunque all'aggiudicatario i corrispettivi spettanti calcolati sulla base delle tariffe orarie definite in sede di gara. Non comprendiamo l'attinenza di tali disposizioni dato che l'aggiudicatario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell'Ente. Tuttavia richiediamo sia chiarito se in caso di recesso anticipato da parte dell'Ente la Società aggiudicataria sarà rimborsata in quota parte per i costi di avviamento sostenuti (vedi allestimenti, lavori di messa in sicurezza ecc ecc)

RISPOSTA

Si precisa che, per mero refuso, all'art. 19 del capitolato speciale di gara si riporta l'espressione "I corrispettivi maturati verranno determinati con riferimento al tempo effettivamente impiegato dai professionisti della Società nell'esecuzione dell'incarico, applicando le tariffe orarie determinate in sede di gara...".

Si conferma che in caso di recesso l'aggiudicataria sarà proporzionalmente rimborsata per i costi di avviamento sostenuti e le modalità e i termini di rimborso faranno riferimento all'art. 109, del d.lgs 50/16.

DOMANDA

Nel capitolato di gara viene richiesto alla società aggiudicatrice di stipulare una polizza assicurativa che copra non solo i danni verso terzi ma anche verso i beni in custodia e soprattutto gli immobili e le opere d'arte dove l'aggiudicatario svolge la propria attività. Come sicuramente a voi noto le assicurazioni per dolo, incendio e furto per opere d'arte e immobili di pregio/storici come quelli oggetto della Gara non sono stipulabili a priori ma necessitano della determinazione del valore complessivo da assicurare che deve essere redatto da parte di un perito che andrà a determinare il valore dei singoli beni (mobili e immobili) e in base a tale perizia viene determinato il premio rapportato poi anche al massimale da voi indicato (3mln/euro). Per avviare tale iter, indispensabile poi al rilascio della polizza, si necessita che venga compilato l'allegato modulo correlato dalla perizia dell'esperto. Essendo tale procedura molto onerosa per le parti sia in termini economici che in termini di tempo vorremmo che venisse chiarito se viene



effettivamente richiesta una polizza che copra anche i danni verso gli immobili, gli strumenti e le opere d'arte in custodia all'aggiudicatario, oppure se viene richiesta una polizza per i soli danni verso terzi. Qualora sia effettivamente richiesta una polizza che copra i danni rispetto agli immobili e alle opere d'arte si richiede che venga quantificato il valore totale da assicurare tramite la compilazione dell'allegato modulo e venga acclusa la perizia da parte dell'esperto

RISPOSTA

La polizza richiesta per l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione (*caratteristiche dei servizi art. 3 del capitolato di gara*) è da considerarsi richiesta per i soli danni verso terzi.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso l'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: dott. Giorgio Riccardo Ruscica

